



TRIBUNALE DI CATANIA

Verbale udienza di convalida del trattenimento

ex art. 6 comma 5 D. Lgs. n. 142/2015

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 15,30 è stato chiamato il procedimento n. 10460/2024 R.G. ex art. 6 co. 5 D.Lgs. n. 142 del 2015 per convalida del provvedimento di trattenimento disposto dal Questore di Ragusa del cittadino extracomunitario:

Riaperto il collegamento alle ore 15,40 Il Presidente osserva quanto segue. E' prodotto in atti il provvedimento del Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con cui si è disposta l'applicazione della procedura accelerata di frontiera di cui all'articolo 28 bis comma 2, lettera b-bis del decreto legislativo n. 25/2008, applicazione che costituisce titolo per il trattenimento ai sensi dell'art. 6 bis citato. Ciò posto (e considerato che sono rispettati i termini della procedura), appare (in questa fase di *sommatoria cognitio*) illegittimo l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della procedura di frontiera, posto che la procedura de qua ha ad oggetto la domanda di protezione di un richiedente proveniente dalla Nigeria.

2

Al riguardo si consideri invero come sia ormai non decisivo che la Nigeria sia stato designato Paese di origine sicuro dal decreto 7 maggio 2024 di aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (GU n.105 del 7-5- 2024) e ciò sol che si consideri quanto si legge nella sentenza della Corte di Giustizia di cui appresso e nell'appunto n. MAECI_1311_06/05/2024_0056895-I del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale sono state trasmesse le

schede contenenti le determinazioni relativamente ai paesi di origine sicuri.

Invero nelle schede Paese richiamate dal decreto MAECI, a proposito della situazione in Nigeria, si legge di una esclusione territoriale come di seguito riportata:

“Le aree a rischio per la diffusa conflittualità interna riguardano gli Stati della regione del Nord-Est, ove sono attivi Boko Haram ed ISWAP, e dove operano altresì i militanti dell’Islamic Movement of Nigeria. Altra regione a rischio è quella del sud-est dove sono attivi degli esponenti del MASSOB, dell’IPOB e del suo braccio militare, l’ESN (Eastern Security Network)”.

Tanto basta - a prescindere dalle esclusioni soggettive - 1) *Detenuti*; 2) *Giornalisti*; 3) *Rifugiati*; 4) *Disabili – Albin – Sieropositivi*; 5) *Vittime di discriminazione sulla base dell’appartenenza di genere, incluse vittime e potenziali vittime di MGF e vittime o potenziali vittime di tratta*; 6) *LGBTQI+*) - ad escludere la convalida. Ed infatti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 4 ottobre 2024, si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale del Tribunale regionale di Brno (causa C 406/2022), laddove si era chiesto ad essa Corte di giustizia di chiarire se il diritto dell’Unione europea, e in particolare gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE possano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno stato membro designi uno Stato come Paese di origine sicuro **con esclusione di zone territoriali** del Paese. Ebbene la Corte di Giustizia ha affermato che l’articolo 37 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione, enunciate nell'allegato I di tale direttiva.

La Corte ha osservato, in particolare, che la designazione di un Paese come *paese di origine sicuro* dipende dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre mai alla persecuzione quale definita all'articolo 9 della direttiva 2011/95, né alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti, e che non vi sia alcuna minaccia dovuta alla violenza indiscriminata in situazioni di

conflitto armato internazionale o interno (punto 68) e che dette condizioni siano rispettate in tutto il territorio del paese terzo interessato (punto 69).

A ciò si aggiunga che sentenza enuncia altresì il principio secondo cui il mancato rispetto dei criteri previsti dalla direttiva per la designazione di un paese di origine sicuro deve essere oggetto di un esame completo ed ex nunc da parte del giudice, che vi deve provvedere anche d'ufficio e che deve estenderlo anche agli aspetti procedurali di una domanda di protezione internazionale (punti 90 e 91).

Alla luce di quanto precede non si convalida il provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti n. in Nigeria il. Si dispone l'immediato rilascio del predetto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Si dà atto che l'udienza si è svolta da remoto e che la stessa si è svolta regolarmente senza interruzioni del collegamento audiovideo e che il ricorrente e il mediatore non possono sottoscrivere il verbale in quanto non presenti fisicamente. L'udienza si conclude alle ore 15,45.

Il Presidente della sezione specializzata protezione internazionale

Dr Massimo Escher